

PROVINCIA DI CUNEO

*
— — — — —VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6
Atti Orig.

SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1986

OGGETTO: *DISTANZE DA CONFINI PER PIANTAMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO -
MODIFICA - INTEGRAZIONE.*

L'anno millenovecentottantasei, addì 22, del mese di gennaio, alle ore 20,00, nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, sede della riunione.

In esecuzione della deliberazione n. 23 adottata dalla Giunta Municipale in seduta del 15.1.1986 a seguito di avvisi notificati a norma di Legge, si è riunito in sessione straordinaria, di prima convocazione il Consiglio Comunale per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

- ELENCO DEI CONSIGLIERI -

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) MANA Dott. Angelo | 16) CAMERA Dott. Salvatore |
| 2) RIVAROSSA Dott. Alberto | 17) PIOVANO Dott. Guglielmo |
| 3) BLANDINO Dott. Franco | 18) BERARDINELLI Lidia |
| 4) ROSTAGNO Teresio | 19) BOGLIOTTI P.A. Bartolomeo |
| 5) CENA Pietro | 20) ROSAI Marinette in MINA |
| 6) BARBERO Silvano | 21) ROMITA Prof. Domenico |
| 7) DI MARCO Dott. Paolo | 22) MAIOLINO Ins. Giuseppe |
| 8) COSTAMAGNA Ing. Eriberto | 23) CALABRESE Dott. Antonio |
| 9) BARALE Antonio | 24) MANGANIELLO Ferdinando |
| 10) CERATI Dott. Cesare | 25) BIMA Armando |
| 11) VEGLIA Roberto | 26) MUSSO Dott. Luca |
| 12) EANDI Teresa in ARIAUDO | 27) CORCIARINO Rag. Renato |
| 13) VIALE Giuseppe | 28) CASASOLE Arch. Luciano |
| 14) SANTANERO Giovanni | 29) BERGESE P.I. Romildo |
| 15) CERUTTI Carlo | 30) VICARIO Avv. Carlo |

Assume la Presidenza il Sindaco MANA Dott. Angelo con l'assistenza del Segretario Generale MORRA dr. Carlo.

A seguito dell'appello nominale fatto dal Segretario Generale risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn. 2. 3. 5. 6. 9. 10. 16. 19. 23. 26. 27. 30. così n. 18 su 30 assegnati al Comune.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 22 GENNAIO 1986

Oggetto: DISTANZE DA CONFINI PER PIANTAMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO - MODIFICA
- INTEGRAZIONE.

SI DA' ATTO CHE, dopo l'inizio della seduta e prima della trattazione del presente argomento, sono giunti in aula i Conss. Corciarino, Vicario, Rivarossa, Bogliotti e Musso ed i presenti sono ora 23.

SI DA' ALTRESI' ATTO CHE durante la trattazione del presente argomento giungerà in aula il Cons. Blandino e così i presenti alla votazione saranno 24.

IL Sindaco dà quindi la parola all'Ass. Rostagno il quale legge la seguente relazione già presente in atti:

""Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione del 21/5/1962 e 30/3/1976 n. 30 fissava le distanze che si devono osservare per i piantamenti di pioppi e di altri alberi di alto fusto dai confini dei beni privati e non fissava maggiori distanze dalle strade comunali vicinali soggette a pubblico transito si è venuta a creare una situazione diversa tra due fondi che confinano tra di loro e tra due fondi divisi da una strada e cioè per un piantamento tra due fondi si deve tenere la distanza di 12 ml. (delib. C.C. n. 30 del 30/3/1976), per un piantamento su un fondo confinante con una strada non avendo stabilito maggiori distanze valeva quella del Codice Civile cioè 3 ml. per cui dal confine privato la distanza era di ml. 3 più la larghezza della strada. Considerando che la maggior parte delle strade comunali o vicinali ha una larghezza di 3-4 ml. si otteneva che dal confine vicino si stava solo a 6-7 ml..

Per ovviare a ciò sentito il parere favorevole delle organizzazioni Professionali Agricole il 16/12/1985 ed il parere favorevole della Commissione Agricoltura il 13/1/1986 si propone di integrare il disposto della delibera C.C. n. 30 del 30/3/1976 con la seguente dicitura:

"La maggior distanza prevista in deroga all'Art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi ad alto fusto, dai confini (ciglio) delle strade comunali e vicinali è fissata in ml. 6 per un filare unico di piante, che dovranno essere distanti tra di loro almeno ml. 6; in ml. 8 per piantagioni intensive e in ml. 10 nel caso in cui nel terreno confinante con la strada esistano una o più case di civile abitazione."

L'Amm.ne Com. Le potrà autorizzare piantagioni di alberi ad alto fusto lungo le strade Comunali e vicinali a distanze inferiori a quelle sopra riportate, ma fatte salve quelle indicate dal C.C. quando, a confinare con la strada siano ripe o ripe di canali particolarmente profondi per cui se si osservassero le distanze sopra previste, non sarebbe possibile mettere a dimora piante che, per ragioni di costipamento contro gli smottamenti, sarebbero consigliabili.

Le piantagioni effettuate negli ultimi dodici mesi lungo le strade comunali e vicinali a distanza inferiore dovranno essere rimosse (Art. 894 Codice Civile).

Il Consiglio è chiamato a deliberare""

APERTA La discussione, nessuno chiede di intervenire ed il Sindaco pone in votazione la proposta e così,

IL CONSIGLIO

VISTA la propria deliberazione 21/5/1962 n. 30;

VISTA la propria deliberazione 30/3/1976 n. 30;

VISTO il Vigente Reg.to di Polizia Rurale;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 24 consiglieri, n. 24 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

D E L I B E R A

- 1) DI INTEGRARE il disposto della delib. C.C. n. 30 del 30/3/1976 di un nuovo comma da inserire dopo il primo del seguente tenore:
"La maggior distanza prevista in deroga all'art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi ad alto fusto, dai confini (ciglio) delle strade comunali e vicinali è fissata in ml. 6 per un filare unico di piante, che dovranno essere distanti tra di loro almeno ml. 6; in ml. 8 per piantagioni intensive e in ml. 10 nel caso in cui nel terreno confinante con la strada esistano una o più case di civile abitazione";
- 2) DI AGGIUNGERE un nuovo articolo al Reg.to di Polizia Rurale del seguente tenore:
"L'Amm.ne Com.le potrà autorizzare piantagioni di alberi ad alto fusto lungo le strade Comunali e Vicinali a distanze inferiori a quelle sopra riportate, ma fatte salve quelle indicate dal C.C. quando, a confinare con la strada siano ripe o ripe di canali particolarmente profondi per cui se si osservassero le distanze sopra previste, non sarebbe possibile mettere a dimora piante che, per ragioni di costipamento contro gli smottamenti, sarebbero consigliabili.
Le piantagioni effettuate negli ultimi dodici mesi lungo le strade comunali e vicinali, a distanza inferiore dovranno essere rimosse (art. 894 Codice Civile)";
- 3) DI DARE ATTO CHE, per effetto dell'integrazione ora disposta il testo dell'articolo ^{del Reg.to} di Polizia Rurale, aggiunto con la delib. C.C. n. 30/1976 ed integrato con la presente risulterà come segue:
"La maggior distanza prevista in deroga all'Art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi di alto fusto, dai confini dei beni privati nel territorio comunale è fissata in:
m. 10 per filare unico di piante, che dovranno essere distanti tra di loro m. 6;
m. 12 per piantagioni intensive;
m. 15 nel caso in cui sul terreno confinante esistano una o più case di civile abitazione;
La maggior distanza prevista in deroga all'art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi ad alto fusto, dai confini (ciglio) delle strade comunali e vicinali è fissata in ml. 6 per un filare unico di piante, che dovranno essere distanti tra di loro almeno ml. 6; in ml. 8 per piantagioni intensive e in ml. 10 nel caso in cui nel terreno confinante con la strada esistano una o più case di civile abitazione;

Restano salvi gli eventuali accordi tra le parti. Per ogni altro piantamento si osserverà la distanza prevista dal Codice Civile. Le distanze sopra citate, sono valide soltanto per le zone agricole, escluse le zone residenziali del concentrico e delle frazioni, inoltre da tali norme sono escluse le piante ornamentali di alto fusto. Le piantagioni effettuate negli ultimi 12 mesi a distanza inferiore dovranno essere rimosse in base all'art. 894 del Codice Civile'''.

Letto, confermato e sottoscritto dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale (Delibera C.C. 22/9/1951 n. 83).

IL SINDACO

F.to: Angelo MANA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Ferdinando MANGANIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Carlo MORRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal

6 FEB. 1986

a sensi dell'art. 3 Legge 9/6/1947 n.

530.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Carlo MORRA

P.C.C. all'originale a uso amministrativo.

Fossano, li

5 FEB. 1986

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



Trasmessa alla Regione Piemonte - Sezione Decentrata di Saluzzo il

6 FEB. 1986

con nota

1545

di Prot. elenco n. 1.

Il CO.RE.CO. ha accusato ricevimento in data

7 FEB. 1986

N. 941.

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 18/19 Legge Regionale n. 42 del 12/8/1976, in data

11.3.1986.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to P. Morra



CITTÀ DI FOSSANO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

SEDUTA DEL 30 MARZO 1976

atti orig.

OGGETTO: DISTANZE DA CONFINI PER PIANTAMENTO ALBERI ALTO
FUSTO - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno millenovecentosettantasei, addì trenta
del mese di marzo alle ore 20,30 nella consueta sala con-
siliare del Palazzo Comunale, sede della riunione.

In esecuzione della deliberazione n. 153 adotta-
ta dalla Giunta Municipale in seduta del 5/3/1976, a segui-
to di avvisi notificati a norma di legge ed a sospensione e
aggiornamento della seduta del 22/3/1976 già ripresa il 29/
3/1976 e poi ulteriormente sospesa ed aggiornata a questa
sera, si è riunito in sessione ordinaria di prima convoca-
zione il Consiglio Comunale per la trattazione dell'argomen-
to in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

- ELENCO DEI CONSIGLIERI -

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) BERGESE geom. Natalino | 16) CAGLIERO ing. Giorgio |
| 2) CALANDRI dr. Bartolomeo | 17) CRUDO p.i. Silvio |
| 3) COSTAMAGNA ing. Eriberto | 18) CORNAGLIA ins. Andrea |
| 4) ZANGARA ins. Vito | 19) MILANESIO Cesare |
| 5) CENA Pietro | 20) SERVETTI dott. Nicola |
| 6) CRAVERO Antonio | 21) CAPALDO dott. Gaetano |
| 7) FORANO geom. Marcello | 22) CERUTTI Carlo |
| 8) SOLA Antonio | 23) PANERO Giovanni |
| 9) CANALE Antonio | 24) POLIZZI Lucia in MOHOVICH |
| 10) GAGNA geom. Pier Giuseppe | 25) ROMITA prof. Domenico |
| 11) TASSONE cav. Domenico | 26) MAIOLINO ins. Giuseppe |
| 12) MANA Angelo | 27) FERRUA dott. Pietro |
| 13) MELLANO Maria | 28) GRASSO Maria ved. BEDINO |
| 14) TEALDI Lorenzo | 29) MARENGO prof. Pierangelo |
| 15) GROSSO dott. Luigi | 30) VIGLIETTA rag. Matteo |

Assume la Presidenza il Sindaco CALANDRI dott.
Bartolomeo con l'assistenza del Segretario Generale TORNAVAC-
CA Giorgio.

A seguito dell'appello nominale fatto dal Segreta-
rio Generale, risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn.
3 - 14 - 10 giust. - 18 - 21 - 27.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli

DISTANZE DA CONFINI PER PIANTAMENTO ALBERI ALTO FUSTO -
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

Si dà atto che, dopo l'inizio della seduta e prima della trattazione del presente argomento, è giunto in aula il Cons. Costamagna mentre ha lasciato definitivamente la sala l'Ass. Viglietta e la Cons. Polizzi Mohovich ed i presenti sono ora 23.

In prosecuzione di seduta il Sindaco dà la parola all'Assessore Sola che riferisce:

"La Commissione Agricoltura si è riunita in data 17/12/1975, per apportare delle modifiche alle vigenti norme contenute nella delibera C.C. del 21/5/1962 n.30, relativa al "Piantamento pioppeti", delibera che prescriveva per tutte le piante di alto fusto la distanza di m. 7 dai confini dei beni privati. Il Consiglio Comunale con delibera del 20/12/1975 n. 126 rinviava alla prossima seduta l'esame e la discussione del problema.

Constatata la necessità di provvedere ad apportare delle modifiche alla succitata delibera, la Commissione Agricoltura ha proposto di aggiungere al Regolamento di Polizia Rurale il seguente articolo:"La maggior distanza prevista in deroga all'art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi di alto fusto, dai confini dei beni privati nel territorio comunale è fissata in:

- m. 10 per filare unico di piante, che dovranno essere
distanti tra di loro m. 6;
- m. 12 per piantagioni intensive;
- m. 15 nel caso in cui sul terreno confinante esistano
una o più case di civile abitazione.

Restano salvi gli eventuali accordi fra le parti. Per ogni altro piantamento si osserverà la distanza prevista dal Codice Civile. Le distanze sopra citate, sono valide soltanto per le zone agricole, escluse le zone residenziali del concentrico e delle frazioni, inoltre da tali norme sono escluse le piante ornamentali di alto fusto. Le piantagioni effettuate negli ultimi 12 mesi a distanza inferiore dovranno essere rimosse in base all'art.894 del Codice Civile".

Aperta la discussione intervengono alcuni Consiglieri (Romita, Cerutti, Forano e altri) per richiedere chiarimenti che vengono forniti dal Sindaco e dall'Assessore Sola che rilevano come la norma dell'art. 892 del Codice Civile così prescrive:

"Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai Regolamenti o, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:.....omissis.....".

Si richiama pure^{che} la proposta della Commissione Agricoltura venne fatta in data 17/12/1975 e così chiaramente la rimozione ai sensi dell'art. 894 C.C. dovrà interessare tutti i piantamenti a distanze inferiori effettuate nel 1975.

Conclusi i brevi interventi dei Consiglieri si passa alla votazione e

I L C O N S I G L I O

con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 23 Consiglieri e n. 23 voti favorevoli,

D E L I B E R A

- I) di sostituire all'articolo aggiunto al vigente Regolamento di Polizia rurale con la delibera C.C. n.30 del 21/5/1962 il seguente nuovo testo:"La maggior distanza prevista in deroga all'art. 892 del Codice Civile, per piantamenti di pioppeti e di altri alberi di alto fusto, dai confini dei beni privati nel territorio comunale è fissata in:
- M. 10 per filare unico di piante, che dovranno essere distanti tra di loro m. 6;
 - M. 12 per piantagioni intensive;
 - M. 15 nel caso in cui sul terreno confinante esistano una o più case di civile abitazione.
- Restano salvi gli eventuali accordi tra le parti. Per ogni altro piantamento si osserverà la distanza prevista dal Codice Civile. Le distanze sopra citate, sono valide soltanto per le zone agricole, escluse le zone residenziali del concentrico e delle frazioni, inoltre da tali norme sono escluse le piante ornamentali di alto fusto. Le piantagioni effettuate negli ultimi 12 mesi a distanza inferiore dovranno essere rimosse in base all'art. 894 del Codice Civile".
-

Letto, confermato e sottoscritto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale (delibera C.C. 22/9/1951 n. 83).

IL SINDACO: f.to: Bartolomeo Calandri

L'ASSESSORE ANZIANO: f.to: Vito Zangara

IL SEGRETARIO GENERALE: Giorgio Tornavacca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo - di mercato, senza opposizioni.

4 APR 1976

Fossano, li

5 APR 1976

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Giorgio Tornavacca

Trasmessa alla Regione Piemonte - Sezione decentrata di Cuneo il 5.4.76 con nota n. 8382 prot..

P.C.C. all'originale ad uso amministrativo.

Fossano, li

2 APR 1976

IL SINDACO
A. Canova



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CITTA' DI FOSSANO
PROV. DI CUNEO

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

CITTA' DI FOSSANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10/2/1953 N. 62.

IL SEGRETARIO CAPO

f.to: G. Tornavacca

Pubblicata all'Albo Pretorio
del 19.4.76 al 19.4.76

[Signature]
Fossano, li 19.4.76

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO

[Signature]

[Signature]

C I T T A' D I F O S S A N O

PROVINCIA DI CUNEO

*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 111

Atti Orig.

SEDUTA DEL 09 NOVEMBRE 1989.

OGGETTO: DISTANZE DAI CONFINI PER PIANTAMENTI ALBERI DI ALTO FUSTO -
NORMA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE - INTERPRETAZIONE AUTEN-
TICA.

L'anno millenovecentottantanove, addì nove del mese di
Novembre, alle ore 20,15, nella consueta sala consiliare del
Palazzo Comunale, sede della riunione.

In esecuzione della deliberazione n. 1029 adottata dalla
Giunta Municipale in seduta del 02.11.1989 a seguito di avvisi
notificati a norma di Legge, si è riunito in sessione straordina-
ria di prima convocazione il Consiglio Comunale per la tratta-
zione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

- ELENCO DEI CONSIGLIERI -

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1) MANA dr. Angelo | 16) BERARDINELLI Lidia RUFFINO |
| 2) RIVAROSSA dott. Alberto | 17) MILANESIO Paolo |
| 3) BLANDINO dott. Franco | 18) MARTORELLO Ins. Antonio |
| 4) ROSTAGNO Teresio | 19) LAMBERTI Ins. Luisella MANFREDI |
| 5) CENA Pietro | 20) ROSAI Marinette Mina |
| 6) BARBERO Silvano | 21) AVALLE Rag. Germano |
| 7) DI MARCO dott. Paolo | 22) MAIOLINO Ins. Giuseppe |
| 8) COSTAMAGNA Ing. Eriberto | 23) COLLI-MEDAGLIA P.I. Mariandrea |
| 9) BARALE Antonio | 24) MANGANIELLO Ferdinando |
| 10) CERATI dr. Cesare | 25) MUSSO Dott. Luca |
| 11) VEGLIA Roberto | 26) CORCIARINO Rag. Renato |
| 12) EANDI Teresa | 27) GRASSO Maria BEDINO |
| 13) VIALE Giuseppe | 28) CASASOLE Arch. Luciano |
| 14) SANTANERO Giovanni | 29) BERGESE P.I. Romildo |
| 15) PIOVANO Dott. Guglielmo | 30) VICARIO Avv. Carlo |

Assume la Presidenza il Sindaco MANA dr. Angelo con
l'assistenza del Segretario Generale MORRA Dr. Carlo.

A seguito dell'appello nominale fatto dal Segretario
Generale risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn. 2 - 3 - 5
- 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 25 così n. 21 su 30 assegnati al Comune.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli inter-
venuti dichiara aperta la seduta.

CM/lb

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 111 DEL 9 NOVEMBRE 1989

Oggetto: DISTANZE DAI CONFINI PER PIANTAMENTI ALBERI DI ALTO FUSTO - NORMA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA.

SI DA' ATTO CHE, dopo l'inizio della seduta e prima della trattazione del presente argomento sono giunti in aula i Conss. Blandino, Costamagna e Cena mentre si sono allontanati i Conss. Maiolino e Bedino ed i presenti sono ora 22.

IL Sindaco dà quindi la parola all'Ass. Rostagno il quale legge la seguente relazione già in atti:

""Premesso che con delib. n. 30 del 30/3/1976 e n. 6 del 22/1/1986 il Consiglio Comunale stabiliva le distanze in deroga all'art. 892 del C.C. per gli alberi di alto fusto e tra queste anche quelle dalle case. Per quest'ultima la distanza è stata fissata in ml. 15 dai confini privati e ml. 10 dai confini delle strade comunali e vicinali, con l'intenzione dell'organo deliberante di limitare dette distanze ai soli fabbricati e non a tutto il fondo su cui insistono tali fabbricati. Invece la dicitura della delibera dice ml. 15 o 10 nel caso in cui sul terreno confinante esistano una o più case di civile abitazione. Detta dicitura andrebbe modificata od interpretata che la distanza di ml. 15 o 10 deve essere tenuta dalle sole case e non da tutto il terreno su cui insistano per il quale vale la distanza di 12 o 8 ml.. Il C.C. è chiamata a deliberare.""

APERTA la discussione, intervengono:

- il Cons. Avalle (P.S.I.) il quale chiede in cosa consista la corretta interpretazione. Illustra alcuni aspetti e formula esempi in materia e cita in particolare il fatto di Centallo che avrebbe misure più ridotte rispetto alla media. Si addentra in un discorso sul disinquinamento naturale favorito dalla pioppicoltura e propone una distanza di 10 metri. Si chiede perchè si discute su un tipo di pianta (il pioppo) in particolare e non si prenda in considerazione un'azione ecologica molto più ampia ed importante di quella della distanza tra le piante dei Pioppi. Lasciando la distanza attuale si perderanno migliaia di piante per il futuro con danni ingenti per l'ecologia e dal punto di vista economico. Propone quindi 10 metri in tutti i casi salvo che m. 20 dalle case esistenti;

- il Cons. Barale (DC) affermando che non sono tanti 15 metri perchè le piante poi fanno ombra;
- il Cons. Avalle affermando che capisce la preoccupazione del Cons. Barale ma controbatte con alcuni esempi e considerazioni varie;
- l'Ass. Rostagno per precisare che sono due i problemi: quello della interpretazione autentica della norma vigente e poi quello delle distanze, problema che sarà dibattuto in un momento successivo magari attraverso apposita commissione. Chiede di soprassedere sulla questione distanze e di deliberare sull'interpretazione ^{autentica} della norma vigente;
- il Cons. Avalle (P.S.I.) afferma che gli sta bene la Commissione anche se in tale consesso non vi sono pioppicoltori;
- il Cons. Barale (D.C.) chiede di conoscere la norma come decisa in precedenza;
- il Cons. Casasole (I.V.C.) afferma che il discorso è importante e va seguito con attenzione;
- ancora il Cons. Avalle per chiedere se il provvedimento da adottare modifichi la deliberazione assunta nel 1986;
- il Sindaco per precisare che la proposta della Giunta è nel senso di dare una interpretazione autentica di quella norma e non di modificarla, argomento che viene rinviato ad altra occasione per la revisione delle distanze;

NESSUNO chiede più di intervenire e così il Sindaco mette in votazione la proposta della Giunta e così,

IL CONSIGLIO

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 22 consiglieri, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 6 astenuti (Piovano, Berardinelli, Milanese, Martorello, Lamberti e Casasole),

DELIBERA

DI INTERPRETARE autenticamente la norma fissata con le delib. C.C. n. 30 del 30/3/1976 e n. 6 del 22/1/1986 e cioè che debba intendersi che "la distanza per il piantamento degli alberi di alto fusto resta fissata in ml. 15 dai confini della proprietà privata adiacente ed in ml. 10 dai confini delle strade comunali e vicinali allorchè sul fondo confinante esistano una o più case di civile abitazione, restando inteso che la distanza va rispettata per tutto il fronte di proprietà su cui insistono una o più case. Tale distanza andrà misurata lungo la perpendicolare tracciata a 90° che separa il muro parallelo sul confine e gli alberi impiantati sulla proprietà adiacente. Per la restante quota della proprietà non interessata dalle case le distanze da osservarsi saranno rispettivamente di ml. 12 dai confini delle proprietà private e di ml. 8 ^{costruiti} dalle strade comunali e vicinali.

Letto, confermato e sottoscritto dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale (Delib. C.C. 22/9/1951 n. 83).

IL SINDACO

F.to: Angelo MANA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Ferdinando MANGANIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Carlo MORRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ ai sensi dell'art. 3 Legge 9/6/1947 n. 530.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Carlo MORRA

P.C.C. all'originale ad uso amministrativo

Fossano li 23 GEN. 1990

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Trasmessa alla Regione Piemonte - Sezione Decentrata di Saluzzo il

23 GEN. 1990 con nota n. 1431 di Prot. elenco n. 1.

Il CO.RE.CO. ha accusato ricevimento in data 25 GEN. 1990 n. 813.

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 18/19 Legge Regionale n. 42 del 12/8/1976, in data 15 FEB. 1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to C. Morra